

REGOLAMENTO (CEE) N. 2411/91 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1991

che fissa i tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agricola comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/91 ⁽⁴⁾, in base ai tassi centrali e, per taluni Stati membri, in base ai corsi di cambio di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 ⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁷⁾, modi-

ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 ⁽⁸⁾, i tassi stabiliti per fissare o, se del caso, modificare gli importi compensativi monetari, d'ora in poi definiti «tassi rappresentativi del mercato», sono utilizzati per la conversione in ecu degli importi riferentisi ai dati del mercato mondiale ed espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro; che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90, detti tassi sono utilizzati anche per la conversione di determinati altri importi nel settore agricolo; che per agevolarne l'utilizzazione è opportuno fissare questi tassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 da applicare a taluni importi nel quadro della politica agraria comune e presi in considerazione per fissare o, qualora necessario, modificare gli importi compensativi figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agraria comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari

	100 Lit	1 £	1 £ Irl	1 ECU
FB/Flux	2,75661	60,5140	55,2545	48,5563
Dkr	0,509801	11,1913	10,2186	8,97989
DM	0,133650	2,93393	2,67893	2,35418
FF	0,448246	9,84004	8,98480	7,89563
Fl	0,150590	3,30579	3,01847	2,65256
£ Irl	0,0498894	1,09519	—	0,878776
£	0,0455533	—	0,913086	0,802398
Lit	—	2 195,23	2 004,44	1 761,45
Dra	14,6910	322,502	294,472	258,775
Esc	11,5315	253,144	231,142	203,122
Pta	8,37991	183,959	167,970	147,608